

Ragioni del Progetto.

1^a

Economia gli imputati dal Dovere comporranno reato un Tribunale o Magistrato che l'escusa del loro reato non rende necessaria, perché la pena meritatoria realmente da essi può pur minacciarsi da un Giudice o Tribunale inferiore.

2^a

Bispariranno di conseguenza ad ogni imputato i maggiori rimedi morali, fiscali ed economici ai quali vanno sottoposti per l'applicazione del principio direttrice attuale della imputazione.

3^a

Dove luogo che gli imputati di reato di titolo sussi minimale, non ha in ragione di circostanza indole maliti di diminuzione di pena non sono possibili che si pena corregionale.

3

presso ottenere la libertà provvisoria.

4^a

Ridurre le spese di trasporto
dei detenuti dalle Province, di trasferir
dei Testimoni, e di copie dei processi,
le quali ricadano per lo più in carico
del Regio Trasporto stesso, la insoluibi
lità dei condannati.

5^a

Abbreviare il corso dei processi, e
rendere la amministrazione della giu
stizia più locali.

6^a

Non si hanno o dovranno ricevere
niente, perché contro la Dittatura
delle fazioni di Consiglio vi ha sempre
il mezzo dell'opposizione; e se opera,
meno e le Sorie di Accusa hanno
sinora regolarmente risposto della
confidenza che poneva in pericolo il Legi
slatore attribuendo loro l'autorità
di promulgare non essendo luogo a
procedere per un reato, non è punto
a dubitare che non rispondano

Deguancete della nuova autorità si apprezzano le circostanze di Giuris-
cuzione di prova.

7.^a
L'Articolo secondo i diritti e le
presure dalla neceftà di una pro-
cedute istruzionev per deferire alla
Camera di Consiglio la cognizione di
un reato, è abilitarla così a pronoun-
ciare sulla competenza di cui nello
Articolo Primo anche sulle salguancate
o Giurazioni; per tal modo anche i
minimi punibili inviolabilmente con pena
correnziali, si potranno deferire al
giudizio del Tribunale con citazione
di diritti, e farsi lo stesso per i delitti
punibili con pena di polizia da
trasmettersi ai Giudici di Manifattura.

8.^a
E' previsto nel caso che manchi in
definitiva la prova delle circostanze
di Giuriazione di prova o un organo
di quelle richieduti una prova mag-
giore.

P rogetto di Legge

portante modifiazione del principio diretto
della competenza in materia penale. L'abilità
dall'art. 10 del Cod. di proc. criminale.

Art. 1:

*Nonostante la disposizione dell'articolo
10 del Codice di procedura criminale, se la
Camera di Consiglio a voti unanimi, o la
Sezione d'accusa a maggioranza di voti, ricono-
sca che un reato, per quanto riguarda al
suo titolo sia passibile di pene correzionali
ed anche criminali, pure per circostanze di
diminuzione di pena, da specificarsi nella
citazione delle disposizioni di Legge che le
contemplano, non vi ha luogo a punirlo che
con pene di polizia e correzionali rispettiva-
mente, rimetteremo l'imputato, nel primo
caso nant' il Giudice di mandamento, e nel
secondo nant' il Tribunale di Prima Cogni-
zione competente.*

Art. 2:

*Il Giudice Istruttore potrà riferire
alla Camera di Consiglio, anche senza
istruzione di altri atti, le denunce, quereli,
verbali, rapporti e notizie di reati che
l'Avvocato-fiscale gli trasmetterà con instar-*

che sia pronunciato sulla competenza giusta
l'articolo precedente.

Art. 3^o

Il pubblico Ministero e la Parte civile
potranno fare opposizione alle ordinanze
delle quali sopra della Camera di Consiglio
nei termini e forme prescritti dal Codice di
procedura criminale.

Art. 4^o

I Giudici di mandamento ed il Tribu-
nale di Prima Cognizione, ai quali saranno
in detti casi rimandati gli imputati, non
potranno fondarsi sull'art. 10 del Codice
di procedura criminale per declinare la loro compe-
tenza, che allora quando nella istruzione
mantenuta di loro venga a mancare la prova
delle circostanze di diminuzione di pena che
avessero determinato la pronuncia della Ca-
mera di Consiglio o della Sezione di ammisa-
zione ne sorgano delle nuove, per le quali sareb-
bero applicabili delle pene che essi non potreb-
bero pronunciare.